

# Condizioni Generali di Acquisto

## 1. Esclusività

- 1.1 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto sono valide per tutti gli acquisti, salvo espressa deroga scritta.
- 1.2 Le condizioni generali della fornitura non sono valide se non nella misura in cui siano state espressamente accettate per iscritto dall'acquirente.
- 1.3 Le condizioni commerciali concordate separatamente come FOB, CIF, DDP ecc. vengono interpretate in conformità agli Incoterms 00. In caso di incongruenza, queste ultime prevalgono sulle Condizioni Generali di Acquisto.

## 2. Offerte

Tutte le offerte vengono sottoposte all'acquirente senza costo alcuno. Salvo diversi accordi scritti, le offerte si intendono valide per l'accettazione 90 giorni dalla data di ricevimento delle stesse. Tutte le offerte non comportano alcun costo da parte dell'acquirente, anche se direttamente richieste.

## 3. Forma degli ordini

- 3.1 Gli ordini si ritengono validi se formulati per iscritto su modulo ufficiale dell'acquirente e sottoposti tramite telefax, mail o computer. - Qualsiasi accordo verbale, modifica o cambiamento deve essere confermato per iscritto dall'acquirente per essere convalidato. La stesso vale per gli ordini supplementari, gli schemi, i disegni, i commenti, le specifiche, ecc. che costituiscono parte integrante degli ordini in quanto menzionate espressamente come tali e datate e vidimate da parte dell'acquirente.
- 3.2 Il contratto deve ritenersi registrato su ricevimento dell'ordine dell'acquirente senza opposizione alcuna scritta e su inizio della sua esecuzione.
- 3.3 Il fornitore è obbligato a rivolgersi all'acquirente, nel caso rilevi un errore o un punto aperto riguardo le parti essenziali del contratto, in modo particolare per quanto riguarda la quantità, il prezzo o il termine. Egli è responsabile della conoscenza delle date importanti, delle circostanze e dello scopo rispettivo inteso e della conoscenza dei limiti della fornitura riguardo le forniture/servizi di terze parti.

## 4. Subfornitura

- 4.1 Il fornitore è responsabile dei componenti forniti dai propri subfornitori alle stesse condizioni applicabili alle proprie forniture. Deve impegnarsi, per quanto possibile, a scegliere dei subfornitori che dispongono di un sistema di assicurazione della qualità e che sono in grado di produrre una dichiarazione adeguata in merito.
- 4.2 Se il fornitore intende procurarsi i componenti e gli articoli che solitamente vengono realizzati nel proprio stabilimento presso terzi, egli deve chiedere previamente e a tempo debito l'approvazione scritta da parte dell'acquirente. Questa procedura è applicabile nel caso il fornitore abbia la propria sede sociale in Europa o nell'European Economic Area (EEA), anche se il subfornitore, la propria succursale o filiale rispettivamente, che procura parti della fornitura invece non ce l'hanno. L'approvazione dell'acquirente è senza pregiudizio alcuno su responsabilità esclusiva del fornitore per l'ordine intero.
- 4.3 Ogni subfornitore deve sottoscrivere gli stessi obblighi di riservatezza imposti al fornitore.

## 5. Prezzi

- 5.1 I prezzi stabiliti devono intendersi fissi ed invariabili durante l'intera esecuzione dell'ordine. Un'eventuale tassa sul valore aggiunto (IVA) dovrà essere indicata separatamente.
- 5.2 Là dove il prezzo non è concordato in maniera definitiva e chiara, l'acquirente si riserva il diritto di restituire la merce.
- 5.3 In caso di ritardo dei certificati richiesti del materiale o delle richieste in termini di qualità, l'acquirente si riserva il diritto di estendere conseguentemente il termine di pagamento concordato.

## 6. Fornitura di materiale

Il diritto sul materiale fornito dall'acquirente per l'esecuzione di un ordine rimane di sua proprietà anche se subisce una lavorazione o una trasformazione. Questo materiale viene pertanto appositamente marchiato e immagazzinato separatamente fino alla sua lavorazione o trasformazione. Su richiesta dell'acquirente, gli scarti della lavorazione gli verranno restituiti. Il fornitore deve notificare immediatamente all'acquirente ogni difetto ed insufficienza del materiale e rinunciare a questa difesa.

## 7. Consegna, conseguenze in caso di ritardo

- 7.1 La consegna verrà ritenuta rispettata:
  - a) per consegne franco fabbrica, a patto che la merce sia pronta per la spedizione e la cosa sia stata notificata all'acquirente prima della scadenza del termine di consegna previsto.
  - b) in tutti gli altri casi, a patto che la merce sia arrivata a destinazione prima della scadenza del termine di consegna stesso.Se un fornitore prevede che la consegna stabilita di una parte o di tutta la merce non potrà essere rispettata, dovrà provvedere alla notifica immediata dichiarando i motivi di questo ritardo e la durata stimata del ritardo stesso.
- 7.2 In caso di mancato rispetto del termine di consegna, l'acquirente si riserva il diritto di procedere per vie legali indipendentemente dal fatto che il fornitore abbia notificato il ritardo e che sia stato stipulato il risarcimento dei danni.
- 7.3 I fornitori non possono addurre a difesa il mancato arrivo della documentazione essenziale, dei componenti o di altri oggetti da parte dell'acquirente, a meno che gli stessi non siano stati richiesti per tempo o, là dove le date di consegna siano state concordate o sia stato inviato immediatamente un sollecito.
- 7.4 Se il ritardo della consegna sarà superiore alle due settimane, il fornitore pagherà una penale per il ritardo in eccesso per i danni causati dal ritardo della consegna. Questa penalità ammonta al ½ percento del prezzo di acquisto dell'intera consegna e non dovrà superare il 5% dell'intero prezzo di acquisto. Nel caso l'intera consegna abbia un ritardo superiore ai 3 mesi, l'acquirente ha in ogni caso il diritto di porre termine al contratto tramite notifica scritta unilaterale, senza pregiudizio per altri diritti.

## 8. Imballaggio, documenti, spedizione, assicurazione, assunzione di rischio generale

- 8.1 In mancanza di istruzioni contrarie sulla spedizione da parte dell'acquirente, la merce verrà spedita nolo pagato fino a destinazione. Il fornitore è responsabile dell'imballaggio che dovrà essere competente ed adeguato; i costi di nolo dovranno essere dichiarati separatamente.
- 8.2 L'imballaggio verrà eseguito in modo che la merce sia stofficamente protetta dai danni e dalla corrosione durante la spedizione e qualsiasi stoccaggio successivo. I fornitori sono responsabili dei danni dovuti ad un imballaggio inadeguato. Nel caso fossero presi accordi per un imballaggio speciale (marittimo a lungo termine) sarà necessario attenersi alle istruzioni dell'acquirente.
- 8.3 I fornitori si faranno carico di tutti i costi e pregiudizi che deriveranno dal mancato rispetto delle istruzioni dell'acquirente riguardanti la spedizioni, le dichiarazioni doganali, ecc.
- 8.4 L'assicurazione sul trasporto sarà a carico dell'acquirente.
- 8.5 L'acquirente dovrà essere informato in tempo utile circa la necessità di prestare particolare attenzione durante le operazioni di disimballaggio.
- 8.6 L'acquirente si riserva il diritto di restituire il materiale di imballo contro credito pari alla somma a lui addebitata. Il costo della spedizione per la restituzione sarà a carico dell'acquirente.

## 9. Consegna

- 9.1 La merce deve essere controllata prima della spedizione per la conformità in termini di qualità e di quantità all'ordine dell'acquirente. L'ispezione deve essere confermata sul documento di trasporto (eventualmente con un timbro). Solo il materiale, che ha superato le ispezioni potrà essere spedito.
- 9.2 Le consegne sia parziali che totali non devono essere eseguite prima della data di consegna stabilita senza la previa approvazione da parte dell'acquirente.

- 9.3 Ogni spedizione dovrà essere accompagnata da un bollettino di uscita (documento di trasporto) indicante i riferimenti e in particolare il numero di ordine dell'acquirente. Per consegne con diverse destinazioni, sono richiesti dei documenti di trasporto separati. La fattura, in duplice copia, dovrà pervenire tramite mail separato all'acquirente. Qualsiasi costo aggiuntivo dovuto alla non conformità sarà a carico del fornitore.

- 9.4 Tutta la corrispondenza (lettere, documenti di trasporto, fatture, ecc.) devono riportare il numero d'ordine di acquisto dell'acquirente, la data dell'ordine, la descrizione dell'articolo con indicazioni sul peso netto e lordo. Il documento di trasporto dovrà indicare l'indirizzo di consegna dell'acquirente come indicato nell'ordine.

## 10. Trasferimento dei benefici e dei rischi

- 10.1 Salvo altrimenti concordato per iscritto, il beneficio e il rischio passa all'acquirente su trasferimento di proprietà della merce. Il trasferimento della proprietà avviene alla consegna e cioè all'arrivo al luogo di destinazione. Se i documenti di spedizione richiesti per la consegna non vengono forniti in conformità alle istruzioni date, la merce verrà stoccata a carico e a rischio del fornitore fino all'arrivo della stessa.

## 11. Cancellazione dell'acquisto da parte del cliente

- 11.1 Nel caso in cui il cliente finale dovesse annullare il proprio ordine, per il quale la fornitura era stata richiesta, per ragioni non attribuibili all'acquirente, questo si riserva il diritto di annullare il contratto.
- 11.2 In caso di annullamento l'acquirente rimborserà al fornitore le spese accertate, che egli ha di necessità sostenute per l'esecuzione dell'ordine fino al momento del suo annullamento. Queste non comprendono i

proventi da attività industriali, le royalties, i costi per lo sviluppo di macchine di serie e altri simili costi del fornitore.

## 12. Controllo produzione

- 12.1 L'acquirente o i propri rappresentanti avranno il diritto di eseguire delle ispezioni e dei controlli permanenti alla produzione, rispettivamente in merito all'eliminazione delle parti difettose durante la produzione. Eventuali ispezioni o controlli non sollevano comunque il fornitore dalla sua esclusiva responsabilità sull'intera consegna/prestazione. Durante l'esecuzione dell'ordine il fornitore concederà il libero accesso agli impianti produttivi (come pure a quelli dei subfornitori).

## 13. Accettazione, garanzia

- 13.1 L'acquirente si riserva il diritto di ispezionare la merce presso lo stabilimento del fornitore prima della spedizione della stessa.
- 13.2 Salvo speciali accordi contrari, l'accettazione della merce avviene dopo la consegna della stessa al luogo di destinazione.
- 13.3 Il Fornitore qui garantisce che gli articoli forniti sono esenti da qualsiasi difetto che possa compromettere il loro valore o la loro idoneità per l'uso preposto, che possiedono le caratteristiche dichiarate e i dati di rendimento stabiliti e le specifiche e che sono in conformità con qualsiasi legge vigente in materia, regolamento e qualsiasi altra disposizione. Se durante il periodo di garanzia la merce/prestazione o parti della stessa dovessero risultare non conformi alla garanzia stabilita dalla clausola 13.3 (senza alcuna responsabilità da parte dell'acquirente), il fornitore, a discrezione dell'acquirente, provvederà a porre rimedio immediatamente ai difetti o alla loro causa, a proprie spese e in loco, oppure a sostituire gratuitamente l'intera fornitura.
- 13.4 Il fornitore qui garantisce che egli e i propri subfornitori nell'eseguire l'ordine hanno applicato i principi dell'assicurazione della qualità in conformità agli standard rilevanti ISO 9000 a 9004.
- 13.5 Se il fornitore non dovesse riuscire a porre rimedio ai difetti immediatamente o se il caso fosse urgente, l'acquirente ha il diritto di provvedere direttamente a risolvere il problema o la sua causa a spese e rischio del fornitore.
- 13.6 L'acquirente non è obbligato ad ispezionare la merce immediatamente. I difetti verranno notificati alla loro scoperta. I fornitori qui rinunciano alla difesa per tarda notifica. Se vi sono certificati, rapporti dei tests effettuati o simili documenti che fanno parte dello scopo della fornitura, i dati ivi contenuti si considereranno come caratteristiche garantite, anche se tali certificati ecc. sono emessi da subfornitori dei fornitori.
- 13.7 Gli articoli che vengono scoperti come difettosi durante la lavorazione, l'uso e il consumo da parte dell'acquirente o dei propri clienti entro 5 anni dalla consegna verranno immediatamente sostituiti a titolo gratuito.
- 13.8 Il periodo di garanzia si estenderà di un anno dall'avviamento, comunque almeno due anni dalla data della consegna, a meno che non sia stato accordato altrimenti per iscritto tra le parti. Il periodo di garanzia verrà esteso ogni volta che l'installazione sarà fuori servizio per operazioni di riparazione.
- 13.9 Se l'acquirente potrà provare, dopo la scadenza del periodo di garanzia, che un difetto è dovuto ad un difetto di produzione, il fornitore rimedierà a questo difetto o provvederà alla fornitura gratuita sostitutiva. In questo contesto i difetti risultanti da deviazioni dai disegni progettistici e documenti dell'acquirente verranno considerati difetti produttivi.
- 13.10 In caso di disaccordo sui parametri qualitativi, verrà richiesto il parere di un esperto. Se le parti non concorderanno con l'esperto, verrà richiesto il parere di un ente terzo certificato. Le parti si impegnano ad accettare il risultato dell'esperto scelto o dell'ente terzo certificato secondo il caso. Il costo per la consulenza dell'esperto sarà a carico della parte che risulterà essere responsabile.
- 13.11 Se viene fatta una consegna sostitutiva, gli articoli originariamente consegnati verranno lasciati all'acquirente per l'utilizzo a titolo gratuito finché non sarà disponibile una fornitura sostitutiva impeccabile e pronta per l'uso. Lo stesso dovrà essere applicato in caso di annullamento parziale o totale del contratto a causa di una fornitura difettosa.
- 13.12 Le sostituzioni e le riparazioni sono garantite con gli stessi benefici applicati alle forniture originarie stesse, il periodo di garanzia per le parti sostituite o riparate riprenderà nuovamente dalla data in cui ricominceranno ad essere utilizzate.
- 13.13 Senza pregiudizio alcuno alla generalità di quanto sopra l'acquirente si riserva il diritto di inoltrare qualsiasi altra richiesta prevista dalla legge.

## 14. Diritti di proprietà intellettuale

- 14.1 I diritti di proprietà intellettuale di tutti i documenti, come disegni, schizzi, calcoli, modelli e modelli di fonderia ecc. che vengono consegnati al fornitore prima o dopo la conclusione del contratto rimane dell'acquirente. Il fornitore utilizzerà questi documenti per l'esclusivo scopo di eseguire l'ordine dell'acquirente. Senza previa approvazione da parte dell'acquirente, il fornitore non ha il diritto di realizzare per terze parti prodotti basandosi su questi documenti o di copiare questi documenti o di renderli noti in qualsiasi modo a terze parti che non sono direttamente incaricate dell'esecuzione dell'ordine o di parte di esso.
- 14.2 Tutti i documenti insieme con tutte le copie o le riproduzioni verranno consegnate all'acquirente su sua richiesta. Se le forniture ordinate non dovessero essere consegnate, il fornitore dovrà restituire immediatamente tutti i documenti.
- 14.3 Le pubblicazioni per scopi pubblicitari che menzionano il nome dell'acquirente, possono essere fatte solo su previa approvazione scritta dello stesso.

## 15. Violazione dei diritti di terze parti

- 15.1 Il fornitore garantisce che utilizzando e disponendo della fornitura/prestazione non vengano violati i diritti di proprietà intellettuale o altri diritti di terze parti. Si impegna ad indennizzare l'acquirente per tutte le richieste e azioni e in ogni caso renderà possibile l'utilizzo della fornitura/prestazione.

## 16. Lavoro eseguito presso l'acquirente

- 16.1 Là dove il lavoro viene eseguito presso lo stabilimento o i cantieri dell'acquirente, queste Condizioni Generali di Acquisto verranno integrate con le istruzioni e le norme sulla sicurezza previste dall'acquirente per le aziende esterne, una copia delle quali è disponibile per il controllo su richiesta del fornitore.

# Condizioni Generali di Acquisto

- 16.2 Nel caso di attività in cantiere, il Fornitore (si seguito: Appaltatore) dovrà garantire l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e completarli nei termini stabiliti con perfetto funzionamento di tutte le parti costituenti l'opera o la fornitura, nell'osservanza e nel rispetto di tutte le leggi e regolamenti in vigore; sotto la supervisione della Direzione Lavori.
- 16.3 L'appaltatore dichiara di disporre dei mezzi e dell'organizzazione necessari per eseguire le attività oggetto del contratto e pertanto assume la piena responsabilità dell'operato suo e del suo personale, nonché degli ausiliari di cui si dovesse servire nell'esecuzione del contratto.
- 16.4 L'appaltatore si assume piena e completa responsabilità per gli eventuali difetti che dovessero derivare alla fornitura del committente o dei clienti di questi, nonché per qualsiasi danno che possa derivare al committente o a terzi in conseguenza o in dipendenza di tali difetti, impegnandosi a manlevare il committente da eventuali azioni o reclami e, occorrendo, intervenendo attivamente in eventuali giudizi promossi contro il committente, quando detti difetti siano imputabili alle attività eseguite dall'appaltatore/subappaltatore.
- 16.5 L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza della località del cantiere, di essere edotto sui lavori da eseguire e sulle norme antinfortunistiche da rispettare, nonché di essere in regola con quanto per legge prescritto in materia di appalto lavori.
- 16.6 L'appaltatore è tenuto a svolgere la propria attività in modo da non ostacolare quella svolta direttamente dal committente e da altri appaltatori o fornitori che operano nel cantiere per il buon andamento dell'insieme di tutti i lavori. Lo svolgimento dei lavori può, anzi essere subordinato allo svolgimento contemporaneo di tali attività, con particolare riguardo al progressivo arrivo di macchinari, apparecchiature e attrezzature, nonché al loro montaggio e avviamento. In ogni modo l'appaltatore deve mantenere gli opportuni contatti con i suddetti appaltatori e fornitori, in maniera da non ostacolare il migliore coordinamento di tutti i lavori.
- 16.7 I subappalti sono vietati sotto qualsiasi forma, salvo specifica autorizzazione scritta del committente. Non sarà concessa l'autorizzazione al subappalto dell'intera opera, ma solo di particolari operazioni che richiedano specializzazioni diverse da quella propria dell'appaltatore. L'appaltatore è direttamente responsabile nei confronti del committente dell'operato dei suoi subappaltatori e dei loro lavoratori dipendenti e deve, in ogni caso, tenere indenne il committente da qualsiasi loro richiesta e pretesa. L'appaltatore garantirà anche il presidio delle attività dei suoi subappaltatori. In particolare l'appaltatore garantisce la rispondenza del subappalto alle norme della legislazione vigente ed assume su di sé la responsabilità solidale e civile ivi prevista. E' a cura dell'appaltatore la verifica dell'idoneità tecnico-professionale, in particolare per gli aspetti di sicurezza e protezione ambientale, dei subappaltatori ai quali intende ricorrere dandone evidenza. L'inosservanza delle norme suddette o delle prescrizioni del committente determina la revoca dell'autorizzazione al subappalto e dà facoltà al committente di risolvere il contratto per colpa dell'appaltatore.
- 16.8 Durante la realizzazione dell'opera ed a lavori ultimati saranno eseguite le prove ed i collaudi tecnici di cui alle specifiche tecniche. I rappresentanti del committente potranno prendere visione delle parti costruite, di quelle in lavorazione e degli strumenti usati nelle lavorazioni e nei controlli.
- 16.9 In relazione agli oneri ed obblighi derivanti dal contratto connessi con l'esecuzione delle opere, l'appaltatore è tenuto a provvedere a proprie spese ad una adeguata copertura assicurativa con primaria compagnia di gradimento del committente contro: a) i rischi di responsabilità civile verso terzi, compresi il personale e cose del committente, derivanti dal lavoro svolto nel luogo di montaggio dai propri dipendenti e da quelli dei propri subfornitori; b) qualunque infortunio e danno ai propri dipendenti e a quelli dei propri subfornitori conseguenti ad incidenti durante le operazioni di montaggio e la loro permanenza nel luogo di montaggio nelle fasi successive. L'appaltatore è inoltre tenuto ad adempiere agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi altra natura conformemente alle leggi, ai regolamenti ed alle norme in vigore per i propri dipendenti e per quelle dei propri subfornitori.
- 16.10 Ai lavori oggetto del contratto si applicano i disposti del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni: l'appaltatore pertanto si obbliga ad osservare e fare osservare ai suoi dipendenti tutte le disposizioni vigenti in materia di antinfortunistica, nonché tutte le altre istruzioni eventuali che gli potranno essere comunicate in qualunque momento dalla Direzione del committente, allo scopo di salvaguardare l'incolumità del personale proprio, del committente e di terzi. L'appaltatore riconosce come di sua esclusiva pertinenza l'osservanza di tutte le norme in materia di prevenzione infortuni interessanti l'esecuzione dei lavori di cui al contratto, nonché la predisposizione di tutti i relativi apprestamenti e cautele antinfortunistici.
- 17 Disegni, certificate di test, istruzioni operative**
- 17.1 L'approvazione da parte dell'acquirente dei disegni costruttivi non solleva i fornitori dalla responsabilità sulle proprie forniture. I disegni di costruzione finali, i certificati di test e le istruzioni operative e di manutenzione, le liste dei ricambi richieste per l'adeguata manutenzione delle forniture verranno consegnate agli acquirenti nelle quantità e nelle lingue richieste non più tardi dell'arrivo della merce di fornitura.
- 17.2 I disegni, gli attrezzi, i modelli e quanto simile reso disponibile dall'acquirente per i fornitori rimangono di proprietà del primo e gli dovranno essere restituiti dopo l'esecuzione dell'ordine. Questi dovranno inoltre essere propriamente stoccati ed assicurati contro la perdita o il danneggiamento di ogni tipo.
- 18 Condizioni di pagamento**
- 18.1 Se non altrimenti concordato, il pagamento verrà eseguito entro 30 giorni dal ricevimento della merce, insieme ai documenti concordati e alla fattura, comunque al più presto 30 giorni dopo la data concordata per la consegna o dopo la data di montaggio completo concordata.
- 18.2 I fornitori non avranno il diritto di cedere i crediti nei confronti dell'acquirente senza la sua approvazione, che non verrà rifiutata senza motivazione. Il fornitore può cedere un credito nei confronti dell'acquirente a terzi solo su approvazione dello stesso.
- 18.3 L'acquirente non accetta il pagamento alla consegna (COD), consegne o effetti cambiari.
- 18.4 Là dove l'acquirente effettua dei pagamenti anticipati, i fornitori provvederanno ad una garanzia bancaria irrevocabile pari all'ammontare dei pagamenti anticipati.
- 19 Ordine di precedenza dei documenti contrattuali**
- Nel caso vi siano delle contraddizioni tra i vari documenti contrattuali, verrà considerato il seguente ordine di precedenza:
- l'ordine dell'acquirente
  - le specifiche tecniche come le norme sul montaggio e/o la sicurezza dell'acquirente
  - le Condizioni Generali d'Acquisto
- 20 Luogo di adempimento, legge applicabile, foro competente**
- 20.1 Il luogo di adempimento per le consegne è la destinazione concordata. Il luogo di adempimento dei pagamenti è la sede sociale dell'acquirente.
- 20.2 Il presente contratto è disciplinato dalla legge Italiana.
- 20.3 Per qualunque controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.